Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 4 DEL SOPPRESSO CG ART. 6 CGS IN VIGORE – SCRIMINANTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS ART. 7, COMMA 5, STATUTO FIGC – MODELLI DI PREVENZIONE – ADOZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE

Descrizione

Dal confronto tra l'art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l'art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine "*oggettivamente*"; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all'art. 6, rubricato "*Scriminante o attenuante della responsabilità della società*", prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell'adozione di c.d. "*Modelli di prevenzione*". Il rispetto delle linee guida consente di accertare un'assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell'ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un'inversione dell'onere della prova, atteso che non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest'ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d'appello, n. n. 77/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. III, n. 82/2021-2022). (Nella specie il Collegio ha ritenuto che il codice etico adottato dalla Società non fosse a conoscenza dei tesserati e fosse affidato al controllo di persone non indicate, per venire poi 'corretto' solo dopo i fatti e, pertanto, l'efficacia ed l'effettivo funzionamento del codice etico non fossero ravvisabili non avendo la società fornito la prova che il modello adottato fosse stato attuato 'efficacemente' prima del fatto).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 91/CFA/2022-2023/I

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 6 CGS; art. 7 CGS; C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0091 CFA del 21 aprile 2023 (ASD Olimpus Roma-Thiago Grippi-Borges Fonseca Caio Junior-Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale)